

N.195125 REP.

N.67324 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo.

1° marzo 2019

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore undici.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Bettoni Valerio, nato a Endine Gaiano il 23 settembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.R.L."

con unico socio, sede legale in Bergamo, Via Angelo Maj n.16, capitale versato Euro 20.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 02548720164, R.E.A. n. BG-303580. Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso al socio ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) - Adeguamento dello statuto in base alla nuova normativa in materia societaria ed in ottemperanza al d.l. n. 175 del 19/08/2016 e d.l. n. 100 del 16/6/2017.

2) - Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il signor Valerio Bettoni, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne do atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Amministratore Unico;

B) per il Capitale Sociale:

- "AUTOMOBILE CLUB BERGAMO" con sede legale in Bergamo, Via Angelo Maj n.16, portatore della partecipazione di nominali Euro 20.800,00 del capitale sociale rappresentato dal signor Deleuse Bonomi Avv. Antonio munito degli idonei poteri in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019; è così presente l'intero capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in

Registrato a Bergamo 1
in data 07/03/2019
n. 9293
Serie 1T
Pagati Euro 356,00.=
Modello Unico

Depositato al Registro
Imprese di Bergamo
in data 07/03/2019
Prot. n.16733

forma totalitaria e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, fa presente i motivi che rendono opportuno adottare un nuovo testo Statutario, che illustra agli intervenuti, revisionato anche al fine di adeguarlo e renderlo conforme ai dettati normativi in materia di società a partecipazione pubblica "in house" D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 ed alle linee guida previste nella circolare n. 7 dell'ANAC e al regolamento di Governance dell'Automobile Club Bergamo.

Più in dettaglio illustra all'assemblea le modifiche e le integrazioni in oggetto, e, precisamente, richiama:

- l'art.5, modifica dell'oggetto sociale con l'eliminazione di attività non più compatibili e l'inserimento di una più corretta formulazione delle attività relative all'oggetto principale e residuale;
- l'art.6, integrazione della condizione esclusiva di individuare i nuovi soci della Società tra i soggetti considerati, dalle normative tempo per tempo vigenti, come enti pubblici, con conseguente introduzione del punto a);
- l'art.15, con la precisazione che l'Ente o gli Enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo;
- l'articolo 16, modifica relativa all'organo amministrativo per meglio regolare l'eventuale nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la riformulazione degli articoli 18 e 19 relativi rispettivamente all'Organo di controllo ed al "Controllo Analogo";
- la introduzione dei nuovi articoli 20 e 21 relativi rispettivamente alla "Relazione sul Governo Societario" ai sensi dell'art.6 comma quarto del D.Lgs 175/2016 ed alla "Relazione semestrale ai soci";
- eliminazione della clausola compromissoria.

Il Presidente propone, pertanto, previa rinumerazione degli articoli, l'adozione di un nuovo testo di statuto conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di Società partecipate "in house".

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il consenso unanime espresso verbalmente,

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente contenente tutte le modifiche suggerite e di adottare quale nuovo Statuto della Società quello da esso illustrato all'assemblea, statuto che, firmato dalla Parte e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "**A**", dispensatamente la lettura dal Compartente;
- di delegare all'Amministratore Unico l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto

al Registro delle Imprese competente.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenziali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti venti.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su quattro intere facciate e sin qui della presente quinta.

F.to Valerio Bettoni

F.to Dr.JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

Allegato "A" al N.195125 Rep./N.67324 Racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"SERVIZI AUTOCLUB BERGAMO S.R.L."

ART. 2 La sede della società è in Bergamo.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza, unità locali comunque denominate) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo.

ART. 3 Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 4 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

OGGETTO SOCIALE

ART. 5 La società ha per oggetto:

- l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva europea in materia di contratti pubblici e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente o enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Bergamo.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; inoltre, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori devono essere conformi ai disciplinari cui al d.l.gs.50/2016

In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall'ente o enti soci:

- a) l'espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione della pratica dello sport automobilistico;
- b) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari e guide;
- c) la gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all'ente o enti soci;
- d) l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Bergamo, e dagli eventuali altri soci pubblici, nel rispetto delle regole di "governance". Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca all'anidetto oggetto sociale e che ne possa facilitare l'estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Bergamo e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 19 del presente statuto.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio nel rispetto della specifica normativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall'ente o dagli enti soci. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come tutte quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non potranno assumere quelle connotazioni in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l'attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislati-

vo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n.1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

CAPITALE - QUOTE - DIRITTI DI PRELAZIONE

ART.6 Il capitale sociale è di Euro 20.800,00 (ventimilaottocento/00) diviso in quote ai sensi di legge; quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, dovrà essere effettuata la pubblicità prevista dall'art. 2470 Cod.Civ..

Possono essere soci della società soltanto soggetti che siano individuati, dalla normativa tempo per tempo vigente, come enti pubblici.

I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2470 Cod.Civ. debbono essere trascritti nel libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo amministrativo o risultano da atto scritto avente data certa, come previsto dall'art. 2478 Cod.Civ..

Le somme versate dai soci alla società saranno regolate in base al D.P.R. 2.12.1986 n. 917.

ART.7 Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata R.R. a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui innanzi.

Gli altri soci destinatari della comunicazione avranno diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce alle seguenti modalità, condizioni e termini:

- a) i soci interessati all'acquisto dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio di prelazione con lettera raccomandata R.R. consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione risultante dalla lettera raccomandata;
- b) se nessun socio avrà esercitato come sopra il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la propria quota e/o i propri diritti di opzione;
- c) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le quote e/o i diritti di opzione spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione alla quota già posseduta, salvo sorteggio tra di essi per la quota che non fosse possibile assegnare interamente;
- d) La prelazione potrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; se dovesse mancare tale indicazione o se la indicazione fosse ritenuta eccessiva da uno dei soci che abbia manifestato, come sopra previsto, l'intendimento di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo o eccezione circa la misura del prezzo indicato

dall'offerente), il prezzo al quale esercitare la prelazione sarà fissato, salvo diverso accordo tra le parti, da uno stimatore designato dalle parti stesse oppure dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 23; agli effetti della stima si dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società;

e) il prezzo della quota e dei diritti di opzione dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla determinazione di esso;

f) nel caso di mancata indicazione del prezzo e nel caso di prezzo risultato esorbitante, le spese per la stima di cui sopra saranno a carico dell'alienante.

ART. 8 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi ritenuti convenienti; a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse annuo del 5%, fermo quanto disposto dall'art. 2466 Cod.Civ..

RECESSO

ART. 9 E' consentito il recesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 Cod.Civ..

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni (o altro termine) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci e degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le conciliazioni inerenti al procedimento;

c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

ASSEMBLEA

ART. 10 Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Le assemblee possono essere convocate in ogni luogo, anche

fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato.

L'assemblea, inoltre, sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge e ogni qualvolta sarà opportuno.

ART. 11 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

ART. 12 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 E' prerogativa dell'assemblea con delibera motivata disporre che la società sia amministrata da un Amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri o 5 membri.

ART. 14 L'assemblea è presieduta dall'Amministrazione Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'assemblea nomina pure un segretario.

ART. 15 L'assemblea, in prima convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Precisandosi che, viste le caratteristiche dei soci di cui al precedente art 6 punto a), l'ente o gli enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o sulla facoltà di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci, in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 16 L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un amministratore unico.

È prerogativa dell'Assemblea con delibera motivata e sussistendone i presupposti di legge, disporre che la società sia amministrata da un consiglio composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione nel controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-

bis del capo V del titolo V del libro V del Cod. Civ., nel rispetto delle norme sulla parità di genere e norme di settore. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell'organo amministrativo trova applicazione quanto disposto in materia di società per azioni dall'art. 2382 Cod.Civ.. In ogni caso i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla specifica normativa tempo per tempo vigente.

L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, all'inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n.190 e al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39.

Per l'organo amministrativo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135.

I componenti dell'organo amministrativo della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo amministrativo, nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Bergamo e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 19 del presente statuto, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge riserva in via esclusiva alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinchè l'Automobile Club possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti solo previa approvazione dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci secondo quanto previsto dal successivo articolo 19 del presente statuto:

- gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità, abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione di qualsiasi importo o valore (tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali);

- gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

I componenti dell'organo amministrativo, nella gestione della società, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Automobile Club Bergamo in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione, siano essi soci o non soci, possono venire revocati in qualsiasi momento dietro semplice delibera dell'assemblea ordinaria; in caso di revoca la società non sarà in alcun caso tenuta a motivare la decisione dell'assemblea, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa.

ART. 17 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri che l'assemblea gli conferirà all'atto della nomina.

L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono nominare un procuratore con conferimenti di poteri di ordinaria amministrazione e limitati poteri di spesa. Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso che verrà determinato di anno in anno dall'assemblea dei soci, tenuto conto delle norme sui compensi previste dal D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e dalle normative di settore; in ogni caso spetta ai membri dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

CONTROLLO ANALOGO

ART. 19 In deroga a tutti gli articoli riportati nel presente statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'ente o dagli enti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscano all'ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'ente o enti soci per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo strategico e operativo dell'Automobile Club Bergamo analogamente a quelli che quest'ultimo esercita sulla propria struttura.

tura e sui propri servizi.

L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci si esplica nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste dall'art.15 2 comma del presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;
- b) tramite l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa l'attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;
- c) tramite l'esame e l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, della relazione semestrale di cui all'art.21 del presente statuto;
- d) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
- e) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione, pianta organica e fabbisogni di personale, modifica dell'organigramma societario;
- f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;
- g) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Bergamo e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.

Gli organi amministrativi dell'ente o enti soci hanno diritto di richiedere ed ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione ed amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società ed alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l'ente o gli enti soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di

controllo e revisione.

L'Automobile Club Bergamo, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Automobile Club Bergamo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L'Automobile Club Bergamo può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all'Automobile Club Bergamo i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell'assemblea al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ART 20 L'organo amministrativo deve presentare, con cadenza annuale e pubblicare contestualmente al bilancio, la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo in tale relazione indica gli strumenti e gli interventi eventualmente adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione;
- c) codici di condotta od etici propri od adesioni a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati in precedenza.

La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci nei modi e nei tempi previsti per la presentazione del bilancio di esercizio.

RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI

Art 21 L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nelle relazioni al bilancio, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'organo amministrativo trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in ca-

so di perdita, delle cause; nonché il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

ESERCIZI E BILANCI

ART. 22 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa corredandoli eventualmente con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con ogni altro dettaglio o documenti obbligatori, a norma di legge o necessario per la dovuta informazione.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata per la approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano potrà essere convocata entro 180 giorni.

ART. 23 Gli utili netti di ogni esercizio dovranno essere così ripartiti:

- Il 5% a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- Il rimanente viene assegnato ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

La modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili cadono in prescrizione a favore della società e vanno devoluti ad incremento delle riserve.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24 Verificandosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'Assemblea dei soci delibera le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25 E' fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalla norme generali sulle società.

ART. 26 Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to Valerio Bettoni

F.to Dr.JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.